

STATUTO ASSOCIAZIONE Play Res - Aps

Art. 1 :: Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Play Res -APS" con sede legale nel comune di Modena.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'Associazione ha la facoltà di istituire succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 2 :: Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 :: Scopo

Play Res-Aps è una Associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, indipendente e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, Play Res-Aps promuove, tra gli Associati e i terzi, il gioco intelligente in ogni sua forma (di ruolo, di carte, da tavolo, video giochi, simulativi, scientifici), attraverso la promozione di una sana attività ludica. Play Res rifiuta il gioco a fini di lucro e disapprova le forme di gioco che inducono la devianza patologica (azzardopatia) così come la videodipendenza. Con il termine "gioco" ci riferiamo sia all'accezione della disciplina economica chiamata Teoria dei Giochi che definisce il gioco come una situazione di scelta dei e di interazione tra giocatori, che l'attività che gli individui, singolarmente o in gruppo, scelgono liberamente di svolgere per vivere un'esperienza di divertimento, crescita, apprendimento, riflessione e/o maturazione, slegata da ricadute materiali ed economiche nella vita reale, così come definito da sociologi, antropologi e studiosi della disciplina chiamata Game Studies (Si rinvia il regolamento). Il termine gioco può anche riferirsi ad artefatti progettati e realizzati al fine di consentire o stimolare l'attività appena definita.

In questo senso l'Associazione intende promuovere in particolare attività e giochi:

- ▶ per il cambiamento sociale nel campo dell'educazione alla salute e della difesa dei diritti umani;
- ▶ rivolti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere;
- ▶ che favoriscono lo sviluppo cognitivo e intellettuale in particolare dei bambini e degli anziani sani o affetti da demenza cognitiva;
- ▶ che favoriscono la mobilità e stimolano l'attività psico-fisica;
- ▶ usati nella formazione per misurare e stimolare le soft skill;
- ▶ per la prevenzione e il contrasto contro il bullismo
- ▶ che favoriscono l'apprendimento degli eventi storici;
- ▶ per la formazione dei care giver in ambito socio-assistenziale;
- ▶ per la prevenzione della povertà educativa e dell'abbandono scolastico;
- ▶ per la sostenibilità e la salvaguardia ambientale;
- ▶ per supportare i docenti nell'insegnamento dell'educazione civica;
- ▶ per il contrasto fake news e della veridicità delle informazioni e la promozione della lettura.

L'Associazione più in generale intende:

- a. organizzare mostre, concorsi, spettacoli, in Italia e all'estero, sui temi rientranti negli scopi dell'Associazione anche per finalità sociale;
- b. promuovere ed organizzare corsi, seminari, workshop, convegni, tenuti da professori e professionisti, sia interni che esterni all'Associazione;
- c. svolgere divulgazione e attività di ricerca scientifica nel settore del gioco;
- d. ideare, sviluppare, diffondere giochi o prototipi di giochi;



- e. curare la pubblicazione di riviste, articoli, atti di convegni, la produzione di strumenti idonei al raggiungimento dell'obiettivo e comunque la diffusione con ogni mezzo di informazione di notizie atte alla sensibilizzazione ed all'aggiornamento delle problematiche inerenti il tema del gioco;
- f. presenziare manifestazioni culturali e sociali promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che richiedano la presenza dell'Associazione;
- g. incentivare scambi culturali con gruppi italiani e stranieri, aderendo ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- h. partecipare, in qualità di socio, e collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, imprese e cooperative aventi scopi analoghi.
- i. somministrare bevande ed alimenti nelle occasioni ritenute idonee al raggiungimento delle finalità statutarie;
- j. la stessa potrà, inoltre, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di concessione in locazione di immobili, ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale ove non riservate dalla legge a particolari soggetti.

L'Associazione ha facoltà di promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; sul territorio nazionale e ovunque si renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione.

La collaborazione con Università e Centri Culturali senza scopo di lucro potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione temporanea ed a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri spazi o di ricercatori o collaboratori scientifici; in tal caso tali enti potranno essere esentati dal contributo sociale con delibera del Consiglio Direttivo.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra i generi e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 :: Associati

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il socio deve essere maggiorenne.

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che vogliano concorrere al perseguimento degli stessi e ad osservare il presente statuto. Possono essere Soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Gli enti associati senza scopo di lucro, partecipano all'attività istituzionale dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo designato, purché lo stesso non risulti associato dell'Associazione a titolo individuale.

2. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

La partecipazione degli Associati, tacitamente rinnovabile ogni anno salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, è subordinata al regolare versamento della quota annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative, e sono eleggibili alle cariche sociali.

La quota annuale viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 5 :: Decadenza dell'Associato

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. In particolare, dalla qualità di Associato si decade quando:

- A. non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- B. mancato versamento della quota associativa per un anno;
- C. in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno anche all'immagine dell'Associazione e contrastante con gli scopi della stessa.



La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell'Associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Gli Associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Art. 6 :: Recesso dell'Associato

È ammesso il recesso volontario dall'Associazione. Il recesso può esercitarsi in ogni tempo.

Il socio receduto non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 7 :: Diritti e doveri degli Associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
- b) adottate dagli organi associativi;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa annuale;
- e) tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione;
- f) diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice;
- g) promuovere e partecipare alle attività sociali.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) formulare proposte progettuali;
- e) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e, fermo il riconoscimento della paternità degli stessi, possono essere trasferiti o concessi in godimento a terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.



Art. 8 :: Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni degli Associati sono volontarie e a titolo gratuito, anche le nomine agli organi associativi sono onorarie e gratuite.

Resta salva la facoltà dell'Associazione di avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro autonomo rese dai propri Associati o da non associati.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 9 :: Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.



Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 10 :: Obbligazioni

Ai sensi dell'Articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio dell'Associazione nonché, personalmente e solidalmente, il Presidente e il Consiglio direttivo.

Art. 11 :: Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario;
- f. il Tesoriere.
- g. l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 12 :: Assemblea degli Associati

Verifica maggioranze

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria. Gli enti senza scopo di lucro partecipano all'Assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno, in qualunque luogo purché sul territorio dell'Unione Europea, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi; è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un/terzo del Consiglio



Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un/decimo degli Associati e comunque di almeno 10 Associati.

3. L'Assemblea degli Associati è convocata con preavviso di almeno 7 giorni prima, mediante invio telematico (via posta elettronica con avviso di recapito) o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione tanto in prima quanto in seconda convocazione (da tenersi in data diversa dalla prima), deve contenere l'indicazione dell'ordine, del giorno del luogo, della data e dell'ora stabilita per la convocazione.
5. Ciascun Associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega un massimo di 2 Associati.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

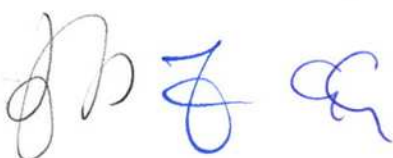
L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 :: Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'Associazione medesima.

L'Assemblea in particolare:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

Art. 14 :: Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
2. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
3. Dell'Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico da trascriversi entro trenta giorni nell'apposito libro o raccolta elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 :: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove,), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti), che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano la maggioranza dei suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta effettivamente documentate inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Art. 16 :: Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione ed inoltre è suo compito:
 - 1.1. determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo:



- 1.2. sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
 - 1.3. predisporre i regolamenti interni;
 - 1.4. deliberare in ordine all'ammissione e alla decadenza degli Associati;
 - 1.5. stabilire l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi Associati nonché le modalità di versamento;
 - 1.6. amministrare il patrimonio dell'Associazione e tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - 1.7. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - 1.8. formulare proposte all'Assemblea e istituire commissioni o gruppi di lavoro
 - 1.9. deliberare i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione e il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
 - 1.10. tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
2. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
 3. Le funzioni del Consiglio Direttivo di cui alle lettere 1) e 2) possono essere delegate al Presidente dal Consiglio Direttivo, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell'Associazione.
 4. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione preconcordata, in regime di lavoro autonomo e non subordinato.
 5. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 17 :: Il Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, in particolare:
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.



- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell'Assemblea degli Associati.
2. Il mandato del Presidente ha durata triennale e può essere rieleto.
 3. Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.
 4. L'Associazione formula attraverso il Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni amministrative e giudiziarie.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 :: Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, cioè per un triennio; è incaricato della gestione dell'elenco Associati, della direzione delle attività organizzative, secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo stesso di cui fa parte.
2. Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:
 - il libro degli Associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 :: Il Tesoriere

1. Il Tesoriere nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, cioè per un triennio, provvede alla gestione della cassa sociale.

Art. 20 :: Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'Art. 13 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del

suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 :: Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 22 :: Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo

2/05/2022 ROMA

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 06/06/2022
al n° 2880 Serie 3
Corrisposti €

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO GUBAREW
Giulia Lazaretti

